

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Quale decorrenza si deve considerare per l'applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021?

Il riferimento contenuto nell'articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all'articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all'art. 69, comma 3.